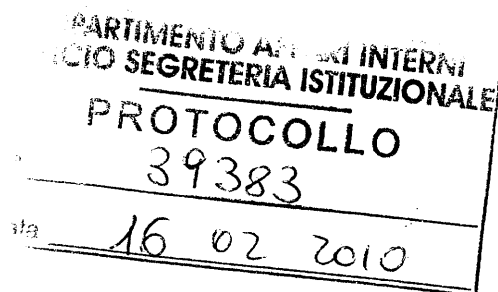




REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETARIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI



San Marino, 12 febbraio 2010/1709 d.F.R.

Prot. n. 268/31/78/2010

Ill.mo Consigliere
Claudio Felici

e p.c. Ufficio Segreteria Istituzionale

Loro Sedi

Su incarico del Congresso di Stato, rispondo alla Sua interpellanza presentata il 20 gennaio 2010, dopo aver acquisito i riferimenti degli Enti ed Aziende pubbliche interessate.

La pubblicazione su sito internet delle delibere del Congresso di Stato costituisce un "unicum" sul quale -certamente il Consigliere ricorderà- nella precedente legislatura era stato avviato un confronto nell'Ufficio di Presidenza con l'obiettivo, condiviso da tutti i presenti, di verificare la congruità della forma di pubblicità in uso che l'interpellante chiede di estendere ulteriormente.

Non era certamente in discussione la volontà di questa Segreteria di Stato e dei Gruppi di garantire la trasparenza delle deliberazioni del Governo ed il conseguente controllo politico/sociale da parte dei cittadini. Si dubitava, invece, della modalità con cui avviene la pubblicazione sulla rete Internet di decisioni istituzionali, politiche ed amministrative -anche riguardanti singole persone- adottate dall'Esecutivo in ogni suo ambito di intervento. Ciò per il fatto che queste decisioni sono esposte alla conoscenza, all'interesse e perfino alla curiosità non solo dei sammarinesi ma di tutti gli utilizzatori del web, i quali possono così consultare senza limiti spaziali e temporali addirittura i testi delle delibere congressuali.

D'altro canto, -fu sottolineato in quel contesto- questa formidabile pubblicità riguarda "soltanto" le delibere del Congresso di Stato e non quelle degli organi degli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato (di seguito "Enti"), quasi a rappresentare che l'attività amministrativa negli ambiti indicati si esaurisca negli atti del Governo o a sottolineare che solo e proprio questa debba essere assoggettata ad una forma così penetrante e planetaria di esposizione pubblica (cosa



che sul piano istituzionale appariva a molti particolarmente problematica anche in comparazione con le politiche di trasparenza adottate in altri Paesi).

La legge 21 dicembre 2009 n. 168, all'art. 70 ultimo e penultimo comma e all'art. 73 ultimo comma, dispone in merito agli atti degli Enti relativi alle assunzioni sotto qualunque forma e alle consulenze/collaborazioni, prevedendo per la loro efficacia l'autorizzazione del Congresso di Stato nonché i pertinenti controlli di legittimità. Invito l'interpellante a tenere conto di queste importanti novità proposte dal Governo ed approvate dal Consiglio Grande e Generale con l'obiettivo di far emergere certe decisioni e di consentire all'Esecutivo di esercitare il suo potere di indirizzo e controllo su materie così importanti per il contenimento della spesa e delle assunzioni. E' questo, infatti, il soggetto istituzionale chiamato a rispondere delle politiche in questione e della loro attuazione.

In conseguenza di ciò, si confida che la richiesta dell'interpellante possa ritenersi soddisfatta in quanto per tali materie le decisioni degli Enti dovranno essere sottoposte al Congresso di Stato.

Per ciò che concerne gli appalti citati nell'interpellanza si fa presente che gli stanziamenti sono disposti in via preventiva dal Congresso di Stato e che le gare d'appalto e le conseguenti assegnazioni sono di pertinenza dei Consigli di Amministrazione e sono assoggettate alla preventiva approvazione della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n.30.

L'A.A.S.S., tramite la Segreteria di Stato competente, ha segnalato che *"il suo Statuto (art. 11 della legge n. 41 del 1981) sancisce che copia dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione può essere rilasciata al membro del Consiglio Grande e Generale che ne faccia richiesta. La lettura e la consultazione delle delibere è consentita ai cittadini che ne facciano richiesta, previa autorizzazione del Presidente. Poiché l'AASS delibera su materie aventi natura contrattualistica e privatistica, non si ritiene opportuno che le stesse delibere siano portate senza alcuna discriminante a conoscenza di chiunque. Le cautele adottate dalla legge istitutiva si ritiene debbano essere conservate, dal momento che esse assicurano, comunque, in primo luogo ai membri del Consiglio Grande e Generale e quindi alle forze politiche che essi rappresentano, la totale conoscenza delle deliberazioni, anche attraverso il rilascio di copie.*

Tale sistema assicura un ampio accesso alle informazioni evitando che la loro indiscriminata diffusione possa danneggiare gli interessi e l'operatività dell' Azienda.



Nel superiore riferimento si associa l'AASP.

Il CONS, tramite la Segreteria di Stato competente, spiega che *"i verbali delle sedute del Comitato Esecutivo del CONS, comprensivi delle delibere, dopo la loro approvazione, sono distribuiti a tutti i Presidenti delle Federazioni sportive riconosciute dal Comitato Olimpico, ovvero ai componenti del Consiglio Nazionale, nonché alla Segreteria di Stato per lo Sport. La lettura e la consultazione degli stessi è consentita a singoli cittadini che ne fanno richiesta, qualora siano ritenute di loro interesse, previa autorizzazione del Presidente.*

Questa procedura è stata messa in atto sin dal 2005, incontrando la piena soddisfazione di tutto il movimento sportivo, e non è mai stata sollevata alcuna critica circa la mancata pubblicità o scarsa trasparenza all'attività".

Il riferimento dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica, dopo aver citato l'art. 10 dello Statuto (L. n. 42 del 1981: *"Dei verbali delle deliberazioni può essere rilasciata copia al membro del Consiglio Grande e Generale che ne faccia richiesta scritta; ne è consentita la lettura o il riferimento sul merito da parte di qualunque cittadino su domanda e previa autorizzazione del Presidente."*), esprime le seguenti considerazioni: *"1) le spese più rilevanti sono imputate su capitoli speculari dello Stato pertanto hanno una delibera del Congresso di Stato che le autorizza ed è soggetta al controllo di legittimità; 2) le delibere di approvazione di spese superiori a euro 25.825,00, imputate solo sui capitoli AASFN, devono essere assoggettate comunque al controllo di legittimità (legge 18/2/98 n.30 e regolamento di contabilità); 3) il Collegio dei sindaci revisori esercita il controllo successivo"*

L'I.S.S. ritiene non sussistano ostacoli alla pubblicazione di sue delibere di contenuto amministrativo/gestionale, mentre ve ne sono per le pratiche relative ad *"istanze di natura sanitaria e socio-sanitaria di singoli o di gruppi di cittadini"* per il dovere di riservatezza.

L'Ente Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima ha riferito che *"le competenze del Comitato Esecutivo sono limitate alle materie contabili sulla base di apposito regolamento amministrativo. In rapporto alle sue competenze il Comitato Esecutivo approva limitate deliberazioni che riguardano i rapporti di consulenza con esperti tecnici in materia di aeronavigabilità – competenza altamente specialistica - . In linea di principio, lo scrivente si dichiara favorevole con le dovute cautele, alla trasparenza degli atti, in un contesto di regolamentazione valida per tutte le amministrazioni"*.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

In conclusione, si fa presente la disponibilità a valutare la questione, tenendo conto che alcuni cambiamenti potrebbero richiedere modifiche di legge e che -date le implicazioni di natura istituzionale- sarebbe auspicabile la concorde volontà dei Gruppi e delle Rappresentanze Consiliari.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta